

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO PER IL RICORSO  
ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE DELL'ASSEGNO ORDINARIO**

Il giorno 03 giugno 2020, alle ore 15,00 in videoconferenza si sono incontrate le Parti:

ADECCO ITALIA S.p.A. rappresentata da Andrea Malacrida, Monica Magri, Paolo Ercolani, Udilia Pagliari, Sara Berruti, Carlo Bettani, Pasquale Giliberti, Antimo Ruopoli, Franca Gay (di seguito la "Società")

E

le Organizzazioni Sindacali Nazionali così rappresentate:

- FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Sandro Pagaria
- FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto
- UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

Nonché le Organizzazioni Sindacali Territoriali e i Rappresentanti Sindacali Aziendali

*(di seguito congiuntamente le "Organizzazioni sindacali" o le "OO.SS.")*

*(la Società e le OO.SS. di seguito congiuntamente le "Parti")*

per esperire l'esame congiunto della situazione dell'azienda in cui sono occupati n. 1617 dipendenti, a seguito della comunicazione del 28 maggio 2020 trasmessa ai sensi dell'art. 14 D.lgs 148/2015 per la proroga dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale per far fronte al perdurare dell'emergenza COVID-19 e alla temporanea riduzione delle attività a causa della generalizzata crisi economica.

**PREMESSO CHE**

- la Società ha in corso l'intervento dell'ammortizzatore sociale con la causale COVID-19 Nazionale sulla base dell'art. 19 del DL 18/2020 conv. nella L. 27/2020 e succ. mod. per un periodo di 9 settimane a partire dal giorno 6 aprile 2020 e prossimo all'esaurimento;
- Il D.L. 34/2020 del 19/5/2020 (di seguito "il Decreto Rilancio") ha disposto la facoltà di estensione dell'ammortizzatore sociale per la medesima causale COVID-19 Nazionale;
- il perdurare dell'emergenza COVID-19 ha causato una drastica riduzione delle attività aziendali che rende indifferibile la proroga dell'ammortizzatore sociale per il personale occupato indicato nella predetta comunicazione del 28 maggio 2020 a partire dal giorno 8 giugno 2020;

a seguito del confronto le Parti, dopo ampia discussione,

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE**

1. Il ricorso all'integrazione salariale sarà prorogato a partire dal giorno 8 giugno 2020 per 5 settimane, potrà avvenire anche non consecutivamente entro il 31 agosto 2020, ovvero per il maggior periodo che sarà previsto in sede di conversione in Legge del DL 34/2020. Qualora non fosse disposta l'estensione dell'ammortizzatore con causale COVID-19 Nazionale oltre le predette 5 settimane, il ricorso all'integrazione salariale avverrà per un massimo di ulteriori 8 settimane secondo le modalità ordinarie, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
2. La proroga dell'integrazione salariale interesserà tutto il personale occupato nelle unità produttive specificate in allegato, con modalità diverse in funzione dell'attività svolta, ma nel rispetto ove




possibile del principio di equa rotazione, e con ricorso all'ammortizzatore con sospensione o riduzione fino a zero ore settimanali.

3. La Società applicherà il criterio della rotazione, compatibilmente con la professionalità dei lavoratori e le esigenze tecnico produttive e organizzative dell'azienda.
4. La Società si impegna a presentare domanda di integrazione salariale ai sensi delle norme vigenti.
5. La Società anticiperà al personale il trattamento economico di integrazione salariale.
6. I lavoratori cui residuano ferie, ROL o Ex festività relativi all'anno precedente potranno fruirli in alternativa alla sospensione in CIG. L'opzione per la fruizione dei permessi orari (ROL e Ex festività) sarà accolta solo per multipli di otto ore.
7. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso confronti periodici su base settimanale, preventivamente calendarizzate per tutto il periodo di applicazione dell'ammortizzatore, con le RSA di riferimento al singolo territorio, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
8. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
9. Le Parti concordano di trovarsi entro il 18 giugno 2020 per un confronto in merito alle modalità di applicazione dell'integrazione salariale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D. Lgs 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

ADECCO ITALIA S.P.A.



OO.SS. e RSA

